

LIQ. CONTR. N° 16/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA DELLA LIQ  
CONTR.

N. R.G. 31/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Rodolfo Magri	Giudice
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

Daniela Di Vincenzo n. Avigliana il 3.9.1977, residente in Marene, elettivamente domiciliata presso avv Flavio Gazzi che la difende e rappresenta per procura in atti per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Al ricorso depositato dalla Di Vincenzo con proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dr Riccardo Moletti che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; in particolare risulta una esposizione debitoria della ricorrente per euro 127.178,39 di cui euro 29.641,22 in privilegio, oltre spese di procedura per euro 6.957,32; quanto all'attivo la ricorrente è lavoratore subordinato con reddito netto mensile di euro 1106,00, percepisce anche l'assegno unico di euro 315,00 e riceve dall'ex coniuge per le figlie euro 500,00 al mese; l'attivo viene stimato in euro 3000,00, offerti dall'ex coniuge per l'acquisto della sua quota di partecipazione della società L'Antico Forno di Sara sas, nonché euro 3000,00 offerti sempre dall'ex coniuge Mammad Otmane, nonché euro 420,00 al mese (per complessivi euro 15.120,00 nell'arco di 36 mesi quale presumibile durata della procedura) trattenendo per sé e famiglia (2 figlie minori) euro



1.121,75 mensili come limite indisponibile.

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è debitore in situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Daniela Di Vincenzo nata a Avigliana 3.9.1977 residente in Marene

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Riccardo Moletti con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella



liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 17/05/2024

Il Giudice est.  
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente  
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 20 MAG 2024  
AW. FLAUIO GAZZI  
AW. MAGLIANO GIULIO  
DL. MOLETTI RICCARDO  
PM. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissari

